

49315-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 11/2/2013 in quanto:
 d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Sent. n. sez. 1236/2023
UP - 24/10/2023
R.G.N. 23758/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

L. H. nato in

avverso la sentenza emessa il 5 aprile 2023 dalla Corte di appello di Messina

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiczione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RILEVATO IN FATTO

1. L. H. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 572, 81, comma secondo, 582 e 585 cod. pen.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'G' followed by a flourish.

Con un unico motivo deduce la mancanza della motivazione sul primo motivo di appello relativo alla mancanza dell'elemento psicologico del reato di maltrattamenti. Ciò in ragione della carenza di un disegno criminoso unitario e programmatico diretto ad infliggere sofferenze alla persona offesa.

2. Il Sostituto Procuratore Generale, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha rilevato che la sentenza impugnata ha adeguatamente esaminato il primo motivo di appello alla luce delle risultanze dibattimentali e in termini coerenti con la giurisprudenza di questa Corte in tema di dolo nel reato di maltrattamenti (si richiama Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Rv. 279326).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio ritiene necessario esaminare d'ufficio la questione relativa alla tempestività del ricorso, in considerazione del suo carattere assorbente rispetto alle questioni ivi dedotte.

2. La sentenza impugnata è stata, infatti, emessa all'udienza del 5 aprile 2023, celebrata in forma "non partecipata", ed è stata redatta con motivazione contestuale.

Nella fattispecie in esame, dunque, il termine per l'impugnazione era quello di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Trattandosi, tuttavia, di una sentenza emessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, occorre chiarire se sia o meno applicabile l'aumento di quindici giorni previsto dal comma 1-*bis* dell'art. 585 cod. proc. pen., introdotto dal citato d. lgs. n. 150 del 2022, «per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza». In base alla disciplina transitoria contenuta all'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, tale norma si applica, infatti, alle sole impugnazioni che, come nel caso in esame, investono sentenze pronunciate in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

3. Ad avviso del Collegio la questione va esaminata alla luce della nuova disciplina dell'assenza dell'imputato nel giudizio di appello.

La riforma del 2022 ha, infatti, introdotto all'art. 598-*ter* cod. proc. pen. una peculiare disciplina in cui le disposizioni generali in tema di assenza, contenute all'art. 420-*bis* cod. proc. pen., vengono ad integrarsi con le diverse forme di trattazione del giudizio di appello, ovvero in camera di consiglio con la partecipazione delle parti



(art. 599), in pubblica udienza (art. 602) o in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti (art. 598-*bis*).

Con riferimento alle prime due forme di trattazione del giudizio di appello, l'art. 598-*ter* disciplina diversamente l'assenza dell'imputato a seconda che questi rivesta o meno la posizione di appellante.

Per l'imputato appellante il primo comma prevede, infatti, che qualora egli non sia presente all'udienza di cui agli artt. 599 e 602, «è sempre giudicato in assenza anche fuori dai casi di cui all'art. 420-*bis*». La ratio di tale disposizione può essere individuata analizzando congiuntamente la nuova disciplina della forma dell'impugnazione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581. In particolare, al comma 1-*quater* si prevede che per l'imputato giudicato in assenza è necessario che all'atto di impugnazione sia allegato, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, specifico mandato ad impugnare che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenere la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Dal combinato disposto di tale disposizione con l'art. 598-*ter* cod. proc. pen. emerge, dunque, che attraverso tale disciplina il legislatore ha inteso correlare l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dall'imputato giudicato in assenza ad elementi sintomatici della conoscenza con certezza della pendenza del processo a suo carico e della sentenza che definisce il grado di giudizio, cosicché, una volta verificata la sussistenza dello specifico requisito di forma dell'impugnazione correlato alla data del mandato difensivo ed al suo contenuto, il giudice di appello potrà procedere in assenza anche nel caso in cui manchino le condizioni previste dall'art. 420-*bis*, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. In tal caso, infatti, l'assenza in udienza dell'imputato può con certezza ascriversi ad una sua scelta difensiva volontaria e consapevole, riconducibile ad una tacita rinuncia al diritto di presenziare al processo.

Tale conclusione trova riscontro anche nel considerando n. 35 della direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in cui si chiarisce che il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo non è assoluto, ma, a determinate condizioni, questi possono rinunciarvi, esplicitamente o tacitamente, purché in modo inequivocabile.

4. Una diversa disciplina è, invece, prevista in caso di mancata partecipazione dell'imputato non appellante all'udienza camerale "partecipata" o a quella pubblica. In tal caso, infatti, mancano gli indici sintomatici di conoscenza certa della pendenza



del processo e della sentenza correlati alla presentazione dell'impugnazione, cosicché l'assenza all'udienza assume un valore equivoco. Per tale ragione, il secondo comma dell'art. 598-ter, prevede che, una volta verificata la regolarità della notificazione, il giudice di appello è tenuto a valutare se sussistono le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dell'art. 420-bis, commi 1, 2 e 3.

Ove tale accertamento abbia un esito negativo, il legislatore della riforma ha previsto una peculiare disciplina rispetto a quella prevista per il giudizio di primo grado. Mentre, infatti, in tale ultimo caso il giudice emette sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo (art. 420-quater cod. proc. pen.), nel caso del giudizio di appello la corte dispone, invece, con ordinanza, la sospensione del processo e l'esecuzione delle ricerche dell'imputato non appellante ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

In tal caso, inoltre, ai sensi dell'art. 344-bis, comma 6, terzo periodo, cod. proc. pen. i termini di durata massima del giudizio di impugnazione, previsti dai primi due commi della norma, sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati.

5. Nel caso, infine, in cui il giudizio di appello sia trattato in forma non partecipata, il quarto comma dell'art. 598-ter disciplina esclusivamente l'assenza dell'imputato non appellante prevedendo che la corte di appello, qualora non sussistano le condizioni per procedere in sua assenza ai sensi dell'art. 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., disponga la sospensione del processo e le nuove ricerche dell'imputato. Le ragioni di tale disciplina sono identiche a quelle già esaminate nel precedente paragrafo con riferimento alla mancata partecipazione dell'imputato non appellante alle udienze "partecipate".

La disposizione in esame, non contiene, invece, alcuna previsione per l'imputato appellante. Né, tantomeno, si richiama la disposizione del primo comma che consente di procedere in assenza dell'imputato appellante anche fuori dai casi previsti dall'art. 420-bis.

Ritiene il Collegio che tale silenzio normativo non sia frutto di alcuna dimenticanza da parte del legislatore, ma sia, piuttosto, pienamente coerente con la nuova disciplina della forma dell'impugnazione e, soprattutto, con la diversa logica sottesa alla diversificazione del rito nel giudizio di appello.

Va, infatti, considerato, da un lato, che affinché l'impugnazione sia ammissibile, ove l'imputato sia stato giudicato in assenza in primo grado, è necessario che a questa sia allegato il mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza, elemento, questo, sintomatico di conoscenza certa della

pendenza del processo e della sentenza stessa; dall'altro lato, va, inoltre, tenuto conto del fatto che, in caso di rito camerale non partecipato, il contraddittorio tra le parti è solo cartolare, ai sensi del primo comma dell'art. 598-bis, e, in assenza di una tempestiva richiesta di partecipazione all'udienza, all'imputato è preclusa la possibilità di presenziare a detta udienza.

Ritiene, pertanto, il Collegio che nel caso in cui il giudizio di appello sia trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi «giudicato in assenza» atteso che, in tal caso, il processo viene celebrato senza alcuna udienza alla quale questi abbia il diritto di presenziare. Conseguentemente, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione il medesimo imputato appellante non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Tale soluzione appare coerente con la citata direttiva UE 2016/343 che, all'art. 8, nel dettare le «regole minime» che consentono la celebrazione del processo in assenza negli Stati membri lascia, comunque, impregiudicata la possibilità di una disciplina nazionale che preveda che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, a condizione, però, che ciò avvenga in conformità con il diritto a un equo processo (art. 8, par. 6). Invero, come emerge dal considerando n. 41 della direttiva, il «diritto di presenziare al processo può essere esercitato solo se vengono svolte una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare al processo non si applica se le norme procedurali nazionali applicabili non prevedono alcuna udienza. Dette norme nazionali dovrebbero rispettare la Carta e la CEDU, come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare relativamente al diritto a un equo processo. Tale situazione si verifica, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza.»

6. Applicando le coordinate ermeneutiche sopra esposte alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che il ricorso non è tempestivo. Va, infatti, considerato che l'imputato è stato presente nel corso del processo di primo grado e, una volta proposto l'appello avverso la sentenza di condanna, non ha avanzato istanza di partecipazione all'udienza camerale, cosicché la sentenza impugnata è stata emessa con motivazione contestuale all'esito dell'udienza camerale non partecipata del 5 aprile 2023. Il ricorso per cassazione, tuttavia, non è stato proposto entro i successivi



quindici giorni poiché dall'annotazione in calce alla sentenza impugnata risulta presentato solo il 5 maggio 2023, quando ormai detto termine era scaduto.

7.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2023


Il Consigliere estensore

Debora Tripicciono




Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



Depositato in Cancelleria



12 DIC 2023
oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot.ssa Giuseppina Cirimele

